Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure, i criteri e le modalità relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, di scarichi assimilabili che non recapitano in pubblica fognatura e le autorizzazioni di competenza comunale ai sensi del Decreto Legislativo n°152/2006, della Legge Regionale n°20/2006 e del suo Regolamento di attuazione Decreto Presidente Giunta Regionale 08 settembre 2008 n. 46/R.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/2006, l'art. 2 della Legge Regionale n. 20/2006 e art. 2 del DPGR (Decreto Presidente Giunta Regionale) 8 settembre 2008 n. 46/R, inoltre:.

- a) Con il termine <u>decreto</u> si intende il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n°152 e successive modifiche e integrazioni
- b) Con il termine <u>legge regionale</u> si intende la Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
- c) Con il termine <u>regolamento regionale</u> si intende il Decreto Presidente Giunta Regionale 08 settembre 2008 n. 46/R.
- d) Per <u>autorizzazione</u> si deve intendere il rilascio dell'atto amministrativo che consente l'utilizzo dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate e lo scarico di AMPP (acque meteoriche di prima pioggia) di cui all'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 20/2006 e art. 39 del Regolamento Regionale
- e) Per <u>scarichi che non recapitano in pubblica fognatura</u> si devono intendere gli scarichi di insediamenti o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, depurata o non depurata, la cui gestione è demandata al soggetto previsto dal Sistema Idrico Integrato.

Art. 3 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili, che non recapitano in pubblica fognatura (compresi i reflui degli impianti di filtraggio e controlavaggio delle piscine), e le AMPP (acque meteoriche di prima pioggia) di competenza comunale, devono essere autorizzati , con atto formale rilasciato dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art. 124 del decreto n°152/06 e art. 4 L.R. n. 20/06, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso il S.U.A.P., l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune.

L'autorizzazione viene rilasciata a persona fisica o giuridica sulla base dell'utilizzo di unità immobiliari, sia destinate ad abitazione o per attività diverse, che scaricano reflui su acque superficiali o suolo fuori pubblica fognatura, e la stessa può riguardare più unità immobiliari con scarico comune, sulla base di domanda presentata da un singolo titolare a nome di tutti i condomini, con conseguente titolarità della singola autorizzazione a più soggetti che ne sono responsabili in solido in quanto utilizzano in condominio uno scarico regolarmente autorizzato.

La titolarità dell'autorizzazione, in caso di più unità immobiliari servite dallo stesso scarico, fa carico a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano scarichi soggetti al presente regolamento sono tenuti a conservare copia dell'atto di autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente, senza necessità di comunicazione al Comune, con il passaggio contrattuale dei vari diritti d'uso (compravendita, affitto od altro), di cui deve essere fatta esplicita menzione negli atti stessi, come avviene in analogia per gli atti edilizi (Permesso a Costruire e D.I.A.).

Il titolare dell'autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o comodato, è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione.

I soggetti che subentrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione stesso.

Art. 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

L'autorizzazione di un nuovo scarico deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della pratica edilizia relativa al Permesso di Costruire ai sensi della Legge Regionale n°1/2005, inerente il fabbricato da cui si originerà lo scarico stesso.

Nel caso in cui l'autorizzazione di un nuovo scarico sia richiesta contestualmente alla presentazione della pratica edilizia, come previsto dal comma 1, la stessa farà parte integrante del Permesso di Costruire.

In tal caso, all'interno del Permesso di Costruire ci deve essere un esplicito richiamo alla autorizzazione allo scarico con tutti i dati dimensionali, tipo di impianto adottato per il trattamento delle acque reflue e quant'altro necessario per la sua precisa individuazione.

In ogni caso, l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra la documentazioni presentata ai fini del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione allo scarico e il procedimento edilizio (D.I.A.).

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla correlata pratica edilizia qualora esistente, il richiedente deve indicare:

- a) i propri dati anagrafici e di residenza;
- b) l'identificazione del fabbricato da cui si originerà lo scarico;
- c) la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera "a" della legge regionale;
- d) il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato;
- e) il corpo recettore dello scarico;
- f) il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche che verrà installato.

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, redatti e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella correlata pratica edilizia.

Nel caso in cui i reflui recapitino in acque superficiali, deve essere compilata apposita autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente, attestante il possesso dei titoli per recapito degli stessi dall'uscita dell'unità immobiliare fino al punto di immissione nel corpo ricettore.

Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.

La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello

stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento regionale (Allegato 2).

In caso di presenza di pozzi di captazione, relativamente a situazioni esistenti con la dimostrazione di impossibilità ad adeguarsi, pPotranno essere ammessi scarichi reflui anche in deroga dalla presenza di pozzi di captazione delle acque ad una distanza inferiore ai 30 metri dal punto in cui gli stessi vengono a contatto con il suolo purché sia presentata idonea relazione geologico-tecnica che preveda particolari accorgimenti e tecniche che possano impedire il contatto fra gli scarichi ed i pozzi di captazione esistenti.

Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, è necessario allegare anche una relazione geologica redatta e firmata da un tecnico abilitato se non già presente nella pratica edilizia di riferimento.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, ovvero in tutti i casi ove è necessario acquisire il parere da parte dell'ARPAT, gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia ed inoltre dimostrata la garanzia sul rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'Allegato 3, capo 2 del regolamento regionale.

Art. 5 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

Gli uffici competenti provvedono entro 60 giorni dalla ricezione della Domanda al rilascio dell'Atto, qualora l'Ufficio risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione non conforme a quanto richiesto, o in generale in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il Responsabile del Procedimento dovrà segnalare al richiedente, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione del procedimento con la richiesta di documentazione da presentare ad integrazione della domanda.

Dal momento della presentazione della documentazione integrativa riparte il procedimento amministrativo.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, la pratica sarà archiviata d'Ufficio.

Art. 6 - ISTRUTTORIA

Per gli scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza comunale la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo o nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto, è data dal rispetto di tutte le condizioni riportate nell'art. 18 comma 2 del regolamento regionale.

Eventuali <u>e motivate</u> deroghe rispetto ai sistemi o di trattamento ritenuti appropriati, secondo le indicazioni del presente Regolamento, potranno essere soggette alla previa acquisizione di parere favorevole dell'ARPAT. In questo caso i relativi diritti dovuti per il suddetto parere saranno a completo carico del richiedente.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, a secondo e nelle modalità del procedimento amministrativo adottato

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, per le AMPP che recano nella condotta bianca delle fognature comunali separate, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) competente per territorio, con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del Responsabile del Procedimento, ogni qual volta sia ravvisata, in sede istruttoria, la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta se non contemplata dal presente regolamento comunale, dalla legge regionale o dal regolamento regionale.

Il regolamento regionale individua i "trattamenti appropriati", per le acque reflue domestiche e/o assimilate, in sistemi di depurazione caratterizzati da tipologie di semplice ed economica gestione, quali sistemi di tipo naturale (es. fitodepurazione e sub-irrigazione) oppure sistemi tecnologici facilmente adattabili alle piccole utenze (es. SBR e MBR ecc.).

Fra i diversi sistemi di depurazione evidenziati dal Regolamento Regionale, per utenze al di sotto dei 100 AE, è preferibile la sub-irrigazione anche con drenaggio ovvero la fitodepurazione; nell'ipotesi di documentate problematiche realizzative (esempio acclività versanti, caratteristiche geolitologiche, instabilità versanti ecc.) potranno essere adottati sistemi tipo SBR, MBR e filtri percolatori, ecc.. Solo in casi estremi e opportunamente giustificati può essere ammessa anche la realizzazione di impianti ad ossidazione biologica.

Art. 7 - SCARICHI ESISTENTI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DETTATE DAL REGOLAMENTO REGIONALE (D.P.G.R. 46R/2008)

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o di scarichi assimilati ai domestici e non conformi alla vigente normativa sono adeguati sulla base delle disposizioni del presente Regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, come previsto dall'art. 55 comma 1 dello stesso.

Art. 8 – SCARICHI ESISTENTI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE

La domanda, in bollo di legge, presentata entro il 16.03.2009 dai titolari di scarichi fuori fognatura deve contenere, la dichiarazione che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e che l'impianto è stato conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica.

Alla domanda devono essere allegati gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato. Qualora i documenti da allegare alla domanda siano contenuti in tutto o in parte in una pratica edilizia, indicata nella domanda e presente nell'archivio di questa Amministrazione comunale, l'ufficio responsabile dell'istruttoria verifica se questi siano sufficienti o debbano essere integrati.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, con indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 9 e di eventuali prescrizioni particolari.

L'atto di autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

Per uniformare le attività istruttorie relativamente alle domande presentate ai sensi del presente articolo, può essere predisposta apposita procedura guidata utilizzando eventualmente anche apposite check-list, da approvarsi con provvedimento del Responsabile di Settore.

Art. 9 - PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

I titolari degli scarichi sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico .

In linea di principio i trattamenti ritenuti appropriati per la tipologia di scarichi trattati dal presente Regolamento devono essere finalizzati a minimizzare i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto

- a) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- b) i pozzetti di ispezione idonei per il campionamento devono essere chiaramente identificabili e correttamente mantenuti;
- c) su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;

- d) nelle fosse settiche, fosse imhoff, pozzetti degrassatori i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno se opportunamente dimensionati in base al Regolamento Edilizio vigente, negli altri casi ci si attiene a quanto predisposto nell'allegato 2 capo 2 del regolamento regionale;
- e) fitodepurazione. Questi impianti sono quelli da prevedere in modo prioritario rispetto ad altri. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.
- f) sub-irrigazione nel suolo. Questi impianti possono essere impiegati in alternativa a quelli di cui al punto e), solo per interventi di dimensioni inferiori i 100 abitanti equivalenti. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verifichino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- g) impianti ad ossidazione biologica (tipo impianti a fanghi attivi). Questi impianti possono essere adottati solo dopo avere verificato l'impossibilità di realizzare sistemi naturali di cui ai precedenti punti e) ed f). Tali impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è necessaria la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata da comunicare al Comune al momento della richiesta di autorizzazione allo scarico. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria tecnica in virtù di quanto riportato nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Art. 10 - CONTENUTO E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni del titolare, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello stesso, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, qualora non risultino modificate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Art. 11 - SORTEGGIO E MODALITA' DI CONTROLLO DEI RINNOVI TACITI

Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito di cui all'articolo precedente.

Il controllo a campione, mediante apposito sorteggio, verrà effettuato sul 5%, con arrotondamento per difetto ed il minimo di una, di tutte le autorizzazioni tacitamente rinnovate nel corso dell'anno al cui sorteggio è riferito.

Il sorteggio, aperto anche al pubblico, sarà effettuato, prioritariamente, il secondo mercoledì del mese di gennaio di ogni anno alle ore 09:30 presso l'Ufficio Ambiente Comunale e riguarderanno tutte le pratiche tacitamente rinnovate nell'anno solare precedente al sorteggio stesso.

Art. 12 - MODIFICHE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche e alla tipologia del refluo (domestico e o assimilato), devono essere comunicate dal titolare al competente Ufficio Comunale, allegando una dichiarazione, controfirmata da un tecnico abilitato che ne attesta la veridicità, che l'impianto installato è idoneo a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità.

Art. 13 - ONERI ISTRUTTORI

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di diritti di istruttoria nel rispetto del tariffario stabilito dalla Giunta Comunale.

Nell'ipotesi di necessità del parere ARPAT (scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, AMPP che recano nella condotta bianca delle fognature separate e in casi particolari su richiesta dell'Ufficio Ambiente), saranno richiesti ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio della autorizzazione.

Art.14 - MODULISTICA

Tutte le domande, dichiarazioni, comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere presentate mediante gli appositi stampati predisposti e approvati con determinazione del Dirigente del Settore competente.

Art. 15 - SANZIONI

L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Gli scarichi soggetti alla disciplina degli artt. 3, 7 e 8 del presente Regolamento, sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico, senza l'applicazione delle sanzioni, fino alla scadenza dei termini fissati dall'art. 55 del Regolamento Regionale 46R/2008 purché, qualora necessario, entro tale termine provvedano all'adeguamento dell'impianto di trattamento.

Art. 16 - ISTANZE E SEGNALAZIONI

Per segnalare situazioni di presunte anomalie correlate allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, i cittadini singoli o associati possono rivolgersi all'URP consegnando l'apposita modulistica che l'Ufficio competente provvede ad approvare ed a mantenere aggiornata.

Art. 17 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le norme che contrastino con esso contenute in atti normativi del Comune, in particolare è abrogato il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione n. 54 del 27/04/2004.

Sarà cura del servizio competente assicurare che sul sito Internet comunale siano facilmente accessibili da tutti i cittadini le informazioni sulla normativa nazionale, regionale e comunale e sulla modulistica.